



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO

CENTRALINO: 091.680.84.02

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

E-Mail [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 COMUNICATO UFFICIALE N° 267 CSAT 15 DEL 08 GENNAIO 2015

### COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

#### 1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

#### **AFFARI GENERALI** Fax 091-6808498

Giattino Fabio 091 6808 422 [sicilia.affarigenerali@lnd.it](mailto:sicilia.affarigenerali@lnd.it)  
Lo Nigro Aldo 091 6808 421 [sicilia.affarigenerali@lnd.sicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.affarigenerali@lnd.sicilia.legalmail.it) (PEC)  
Porzio Franco 091 6808 438

#### **ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D.** Fax 091-6808497

Costantino Wanda 091 6808 405 [attivitaagonistica@lnd.sicilia.legalmail.it](mailto:attivitaagonistica@lnd.sicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S.** Fax 091-6808498

Cusimano Giusy 091 6808 419 [sicilia.sgs@figc.it](mailto:sicilia.sgs@figc.it)  
[sicilia.sgs@lnd.sicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.sgs@lnd.sicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **CAMPI SPORTIVI** Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe 091 6808 424 [settoreimpiantisicilia@lnd.it](mailto:settoreimpiantisicilia@lnd.it)  
[settoreimpianti@lnd.sicilia.legalmail.it](mailto:settoreimpianti@lnd.sicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE** Fax 091 6808462

[Tribunalefederalesicilia@lnd.it](mailto:Tribunalefederalesicilia@lnd.it) [tribunalefederale@lnd.sicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@lnd.sicilia.legalmail.it) (pec)

#### **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** Fax 091 6808462

[corteappellosicilia@lnd.it](mailto:corteappellosicilia@lnd.it) [cortesportivaappello@lnd.sicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@lnd.sicilia.legalmail.it) (pec)

#### **CONTABILITA'** Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero 091 6808 408 [sicilia.amministrazione@lnd.it](mailto:sicilia.amministrazione@lnd.it)  
Lo Iacono Lia 091 6808 428 [sicilia.amministrazione@lnd.sicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.amministrazione@lnd.sicilia.legalmail.it) (PEC)

**GIUDICE SPORTIVO** Fax 091 6808496

Boatta Simona

091 6808 463 [sicilia.giudicesportivo@Ind.it](mailto:sicilia.giudicesportivo@Ind.it)  
[giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it](mailto:giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)**SEGRETERIA** Fax 091 6808497

Gatto Maria

091 6808 409 [gatto@Ind.it](mailto:gatto@Ind.it)  
[gatto@Indsicilia.legalmail.it](mailto:gatto@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

Cinquemani Francesco

091 6808 425 [sicilia.segreteria@Ind.it](mailto:sicilia.segreteria@Ind.it)  
[sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

Lo Sicco Laura

091 6808 440 [crInd.sicilia01@figc.it](mailto:crInd.sicilia01@figc.it)  
[sicilia.segreteria@Ind.it](mailto:sicilia.segreteria@Ind.it)**COMMISSARI DI CAMPO**

Lo Sicco Laura

091 6808 440 [laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it](mailto:laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)**SETTORE TECNICO** Fax 091 6808498

Saccà Giovanni

091 6808 433 [sicilia.settoretecnico@Ind.it](mailto:sicilia.settoretecnico@Ind.it)**TESSERAMENTO LND** fax 091 6808498

Cutrera Giovanni

091 6808 410 [sicilia.tesseramento@Ind.it](mailto:sicilia.tesseramento@Ind.it)

Sconzo Giulio

091 6808 423

[sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)**UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE** Fax 091 6808495

Bevilacqua Silvio

091 6808 406 [sicilia.dr5@Ind.it](mailto:sicilia.dr5@Ind.it)

Mendola Paolo

091-6808 475 [sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)**UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE** Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe

091 6808 473 [sicilia.femminile@Ind.it](mailto:sicilia.femminile@Ind.it)

Cutrera Giovanni

091 6808 410 [femminile@Indsicilia.legalmail.it](mailto:femminile@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)**1. GIUSTIZIA SPORTIVA****DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Felice Blando e Roberto Vilardo, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 08 gennaio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

**Procedimento 60/A**

A.S.D. JONICA F.C. (ME) – Gara campionato Promozione girone C) Jonica F.C./Sporting Taormina del 23/11/2014 - preannuncio reclamo

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in

epigrafe con fax del 27/11/2014, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a carico del proprio tesserato Loria Marco, senza tuttavia fare pervenire le relative motivazioni nei termini di cui all'articolo 36 comma 2 C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 C.G.S.,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone a carico della società A.S.D. JONICA F.C. l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

### **Procedimento n° 77/A**

Appello A.C.D. CITTA' DI VITTORIA 2007 (RG) avverso reiezione reclamo per posizione irregolare calciatore sig. Panatteri Ignazio – gara Campionato Eccellenza girone B) Città di Vittoria/Città di Siracusa del 09/11/2014 – C.U. N° 220 del 3/12/2014.

Con appello proposto in data 09/12/2014 la A.C.D. Città di Vittoria 2007 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale indicata in epigrafe, con cui lo stesso ha omologato il risultato conseguito in campo.

In particolare la società appellante ribadisce che il calciatore sig. Panatteri Ignazio, tesserato per il Città di Siracusa, sarebbe risultato in posizione irregolare per non avere scontato una precedente squalifica subita nella decorsa stagione, quando era tesserato per la Soc. Catania San Pio X.

In estrema sintesi la reclamante, richiamando la sentenza dell'Alta Corte di Giustizia del CONI n° 5 del 23/02/2013, sostiene che il calciatore in questione non avrebbe scontato regolarmente la squalifica in relazione alla gara Acireale Calcio 1946 / Catania San Pio X del 06/04/2014 non disputatasi a seguito dell'esclusione dal campionato dell'Acireale Calcio 1946, con la conseguente vittoria per 0-3 del Catania San Pio X, in quanto la suddetta gara sarebbe stata priva del c.d. "rischio sportivo". Ragion per cui chiede che venga assegnata gara perduta al Città di Siracusa per 0-3.

Fissata l'udienza di discussione nessuno è comparso per la reclamante, nonostante la regolarità dell'avviso di fissazione udienza.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, rileva preliminarmente che il ricorso non risulta essere stato regolarmente notificato alla controparte.

Dalla ricevuta attestante la notificazione del predetto atto alla A.S.D. Città di Siracusa lo stesso risulta essere stato inviato in data 09/12/2014 in Siracusa piazza Leone Cuella Luigi. Di contro, risulta documentalmente provato che a decorrere dal 1° dicembre 2014 la A.S.D. Città di Siracusa ha trasferito la propria sede sociale in Siracusa via Riviera Dionisio Il Grande n° 165 e ciò anche ai fini del ricevimento della corrispondenza. Detta variazione risulta peraltro inserita nel sistema informatico federale, consultabile dalle società.

Conseguentemente il difetto della suddetta notifica determina l'inammissibilità del gravame, con preclusione dell'esame delle questioni di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara l'inammissibilità dell'appello come sopra proposto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00).

**Procedimento n° 87/A**

A.S.D. CITTÀ DI PARTANNA (TP) avverso ammenda di € 200,00 e squalifica per 4 giornate di gara calciatore Sciacca Rosario – gara Campionato di 3<sup>a</sup> categoria – Città di Partanna/Valderice Calcio del 07/12/2013 – C.U. n° 23 Delegazione Provinciale TP del 11/12/2014.

Con appello ritualmente proposto la società appellante chiede, qui in sintesi, una congrua riduzione della squalifica a carico del calciatore sig. Rosario Sciacca, negando che lo stesso abbia contestato con espressioni irrispettose e minacciose i provvedimenti assunti dal direttore di gara e l'annullamento o una riduzione della sanzione dell'ammenda, sostenendo l'irrilevanza di un unico lancio di oggetti in campo, peraltro limitato alla sola pista di atletica che cinge il terreno di gioco.

All'udienza dibattimentale la Società appellante, benché regolarmente convocata, non si è presentata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 35 comma 2.1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova dei comportamenti dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura di tale rapporto si evince che al 7° del 2° tempo il calciatore sig. Rosario Sciacca, capitano della squadra, è stato espulso per avere assunto un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Inoltre il predetto arbitro è stato costretto, al 47° del secondo tempo, ad interrompere, per circa dieci minuti, la gara a causa di un intenso lancio di oggetti metallici, che, fortunatamente, non colpivano nessuno.

Alla luce di quanto appena esposto, quanto rappresentato dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e le sanzioni disciplinari assunte dal giudice di prime cure a carico della società e del calciatore appaiono congrue e non suscettibili di alcuna riduzione anche in relazione al fatto che il calciatore squalificato rivestiva la carica di capitano.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge l'appello come sopra proposto.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata (€ 130,00).

**Procedimento n° 89/A**

Appello personale sig. PIAMPIANO GIANLUCA (calciatore A.S.D. Calcio per Caltavuturo) avverso squalifica per 3 giornate di gara - Campionato di 1<sup>a</sup> categoria girone B) Cerda G. Macina/Calcio per Caltavuturo del 13/12/2014 – C.U. n° 251 del 17/12/2014.

Con appello ritualmente proposto il calciatore sig. Gianluca Piampiano chiede, qui in sintesi, di voler ridurre la squalifica a suo carico in misura rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame (espulsione per doppia ammonizione).

Il predetto, ritualmente convocato all'udienza dibattimentale, avendone fatto richiesta, ha poi fatto pervenire dichiarazione di rinuncia all'audizione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell'arbitro (compresi i relativi supplenti) fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura di tale rapporto si evince che al 21° del 2° tempo il sig. Gianluca Piampiano è stato espulso per doppia ammonizione. Il direttore di gara precisa inoltre nel supplemento di referto che il predetto calciatore, una volta espulso, "stentava ad uscire dal terreno di gioco" e, mettendosi "testa a testa" con l'arbitro stesso, gli indirizzava frasi offensive allontanandosi poi gesticolando in modo ancora offensivo.

Alla stregua di quanto sopra esposto dall'ufficiale di gara appare evidente che le argomentazioni difensive proposte dal calciatore non sono sufficienti a far ritenere eccessiva la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale. Va tenuto conto che in casi del genere (condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara) l'art. 19 n° 4 lettera a) del C.G.S. dispone debba essere applicata la sanzione minima della squalifica per 2 giornate di gara, alla quale va aggiunta la sanzione della squalifica per una gara consequenziale alla espulsione per doppia ammonizione, per un totale che è appunto pari a quanto determinato in prime cure dal Giudice Sportivo Territoriale.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge l'appello come sopra proposto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata (€ 65,00).

### **Procedimento n° 91/A**

A.S.D. PANTANELLI SPORT (SR) avverso squalifica per 5 gare calciatore Haddadi Walid; per 4 gare calciatori Amaraddio Alessio, Baglieri Giorgio, Di Filippa Vincenzo, Latina Luciano, Lecini Alessandro e Zabatino Gaetano – gara Campionato allievi regionali girone D) Zafferana/Pantanelli del 14/12/2014 – C.U. n° 255 /sgs53 del 18/12/2014.

Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Pantanelli chiede, qui in sintesi, di voler ridurre le squalifiche a carico dei propri tesserati in quanto ritenute non congrue rapportate all'effettiva gravità dei fatti in esame ed in considerazione del fatto che anche i propri atleti sono stati oggetto di aggressione da parte dei calciatori della squadra avversaria, talché alcuni degli stessi hanno riportato delle lesioni come da certificati allegati al reclamo.

Stante l'urgenza la società appellante ha chiesto a mezzo fax la trattazione urgente del reclamo con rinuncia a qualsivoglia termine.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura di tale rapporto si evince che nel corso della gara il calciatore Haddadi Walid è stato espulso per avere colpito un calciatore avversario.

Il sig. Haddadi Walid, inoltre, al termine della gara, rientrava sul terreno di gioco ed unitamente ai propri compagni sigg. Amaraddio Alessio, Baglieri Giorgio, Di Filippa Vincenzo, Latina Luciano, Lecini Alessandro e Zabatino Gaetano, aggredivano i calciatori

avversari che a loro volta reagivano a tale aggressione ingenerando una rissa.

In ragione di quanto sopra va confermata la sanzione a carico del sig. Haddadi Walid in quanto deve ritenersi congrua in relazione ai plurimi comportamenti violenti dallo stesso posti in essere.

Per il resto il reclamo in questione può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare in termini più equi le sanzioni a carico dei restanti calciatori della reclamante, così come da dispositivo.

Infine deve disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di accertare l'identità dei calciatori della A.S.D. Zafferana F.C., partecipanti alla rissa, che hanno determinato lesioni a carico dei calciatori avversari, così come comprovato dai certificati allegati al reclamo, ed all' A.I.A. per quanto di competenza in ordine all'operato del Direttore di Gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in tre gare la squalifica a carico dei calciatori sigg. Amaraddio Alessio, Baglieri Giorgio, Di Filippa Vincenzo, Latina Luciano, Lecini Alessandro e Zabatino Gaetano, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Senza addebito di tassa reclamo.

### **Procedimento n. 93/A**

A.S.C. SD. L'INIZIATIVA (ME) - Avverso squalifica per 3 gare del calciatore sig. Stefano Svezia – Gara campionato promozione girone B L'Iniziativa/Pol. Mamertina del 21/12/2014 - Comunicato Ufficiale n. 258 del 23.12.14

La Società A.S.C. S.D. L'Iniziativa inoltra rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicata, sostenendo che la reazione del calciatore ad una lunga serie di provocazioni subite da un avversario nel corso della gara non è da considerare quale grave atto di violenza, non essendo di per sé né grave né violenta, non avendo peraltro causato alcun danno. Chiede pertanto riduzione della sanzione in termini maggiormente proporzionati, se del caso previa audizione del direttore di gara a chiarimento.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. i rapporti dell'arbitro e degli assistenti costituiscono piena prova dei comportamenti assunti dai tesserati durante lo svolgimento della gara.

In particolare dalla lettura dello stesso si evince con chiarezza che al 20° del 2° tempo il calciatore sig. Stefano Svezia ha colpito con una testata un avversario e perciò è stato espulso dal terreno di gioco.

Null'altro si rileva in referto in ordine a quanto rappresentato dalla società appellante circa le motivazioni del gesto e circa l'identità del destinatario dell'atto di violenza, cosicché la ricostruzione difensiva prima ricordata appare sfornita di prove; di contro la sanzione è adeguata, essendo stata assunta nel minimo edittale di cui all'art. 19 n° 4 lettera b) C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello, confermando la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia l'08/01/2015**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**